

**Titolo**

Emergenza Covid 2019 – art. 4, comma 1, CGS – art. 44 NOIF – chiarimenti F.I.G.C. del 19 agosto 2021, alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid 19 – decreto-legge n. 52/2021 e successive modificazioni – carattere vincolante.

**Descrizione**

Le disposizioni del protocollo sanitario Covid-19 rivestono la natura di prescrizioni vincolanti e non negoziabili. Ciò perché costituisce fatto notorio che le prescrizioni sanitarie contenute nel protocollo, e per traslato il loro rispetto, rappresentano la condizione senza la quale non è possibile lo svolgimento delle manifestazioni sportive, e tra esse quelle autorizzate "a porte chiuse", in un momento in cui il contrasto alla diffusione del Covid-19 si pone come interesse generale primario rispetto a qualsiasi altro interesse. L'individuazione delle misure più idonee per evitare il rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19 è stata accentrata negli organi federali e non è stata rimessa alla libera e discrezionale valutazione delle singole società. Non è consentito alle singole società di decidere autonomamente o di modulare le misure ritenute più idonee per limitare la diffusione della pandemia Covid-19, essendo le stesse obbligate a rispettare i protocolli sanitari adottati dalla Federazione senza alcuna facoltà di deroga. Una diversa interpretazione, oltre a essere incompatibile con la funzione pubblicistica attribuita alla Federazione, comporterebbe una situazione di incertezza generale suscettibile di vanificare le stesse norme di prevenzione, ben potendo ogni società applicare *ad libitum* regole e livelli di tutela del tutto differenti (cfr. CFA, Sezione I, decisione n. 27/CFA/2020-2021).

**Stagione Sportiva**

2021-2022

**Numero****Presidente****Relatore**

n. 79/CFA/2021-2022/B

**Riferimenti normativi**

art. 4, comma 1, CGS; art. 44 NOIF; chiarimenti F.I.G.C. del 19 agosto 2021

**Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0079 CFA del 29 aprile 2022 (F.C. Legnago Salus S.r.l.-sig. Venturato Davide-sig. Santoro Emanuele-sig. Cazzola Andrea)**